

Emendamento 4.201

Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Delega al Governo in materia di riordino e riduzione delle forme contrattuali vigenti). – «1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;

b) riduzione delle tipologie contrattuali di lavoro alle seguenti:
lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto a termine, solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;
contratto part-time; apprendistato, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2014 contratto di lavoro del socio-lavoratore;

c) soppressione di tutte le forme contrattuali non ricomprese nella lettera b).